

Codice A1012B

D.D. 28 gennaio 2022, n. 29

Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino - Piazza Castello n. 165 e noleggio, manutenzione, conduzione ed aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 29/A1012B/2022

DEL 28/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino — Piazza Castello n. 165 e noleggio, manutenzione, conduzione ed aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 560 del 13.10.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro prot. n. 127668/A1112C del 12.10.2021, del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino — Piazza Castello n. 165 e noleggio, manutenzione, conduzione ed aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI), Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 361.311,15, comprensivo di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22% per € 79.488,45, per complessivi € 440.799,60 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo al Raggruppamento aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino — Piazza Castello n. 165 e noleggio, manutenzione, conduzione ed aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del “visto del direttore” poiché, data la “mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione”;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 560 del 13.10.2021

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- la L. 23/2014;
- la L190/2012 nonché la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 560 del 13.10.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro prot. n. 127668/A1112C del 12.10.2021, del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino — Piazza Castello n. 165 e noleggio, manutenzione, conduzione ed aggiornamento software di un impianto di video sorveglianza TVCC e registrazione all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI), Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 361.311,15, comprensivo di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22% per € 79.488,45, per complessivi € 440.799,60 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;;

- di dare atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema AVCPASS, in capo al Raggruppamento aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 560 del 13.10.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E TELEVIGILANZA PRESSO IL PALAZZO DELLA REGIONE SITO IN TORINO- PIAZZA CASTELLO N. 165.

IMPORTO CONTRATTO: € 361.311,15 oltre I.V.A

CIG N. 8479960C5B.

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. _____),
rappresentata _____, domiciliata ai
fini del presente atto presso la sede regionale di
Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, di
seguito denominata **“Il Committente”**.

E

la Società **ALLSYSTEM S.p.A.**, con sede legale in
Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38,
C.F. _____, nella persona del
Signor _____, nato a _____, in qualità di
Procuratore Speciale della Società medesima, ai
fini del presente atto, domiciliato per l’incarico
presso la sede della Società, la quale interviene
nel presente Contratto in proprio e quale

Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto rogito del notaio_____, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio n._____, Raccolta n._____, registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino in data 23/11/2021 al n._____, con:

- ALLSYSTEM S.r.l. corrente in Rivoli (TO) - Corso Francia n. 223 - (C.F._____) mandante;

di seguito denominata "l'Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 264 del 12.6.2020 ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, del servizio di vigilanza armata e televigilanza presso il palazzo della regione sito in Torino - Piazza Castello n. 165 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15, del medesimo Decreto;
- con determinazione dirigenziale n. 458 del 21.10.2020 il Dirigente del Settore Contratti,

Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 560 del 13.10.2021 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata di procedere all'affidamento in via d'urgenza del servizio di vigilanza in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALLSYSTEM 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI), Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 361.311,15, comprensivo di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per € 79.488,45, per complessivi € 440.799,60 o.f.i.;

- con determinazione n. _____ del _____ il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 560 del 13.10.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto ed all'approvazione

dello schema di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A. e i relativi allegati, l'offerta tecnica - economica nonchè il patto di integrità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, il servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino - Piazza Castello n 165, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed

incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente Contratto avrà la durata di anni uno (12 mesi) con decorrenza dalla data di avvio del servizio in via d'urgenza.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza armata e televigilanza, sono previste negli orari, nei giorni e nei luoghi secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 del C.S.A. che si richiama.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Per quanto concerne i requisiti del personale in servizio, si fa riferimento all'art. 5 del CSA, che si applica integralmente.

Il personale dovrà godere della fiducia del Committente.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E

**MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE
- VERIFICA DI CONFORMITÀ'**

Il D.E.C., sulla base delle indicazioni impartite dal R.U.P., dà avvio all'esecuzione del Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Committente per la prestazione del servizio;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

Il verbale di avvio dell'esecuzione sarà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente non avesse più interesse alla continuazione del servizio in taluno degli immobili indicati all'art. 4 del C.S.A. che si richiama, o avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri immobili o frazioni di essi non contemplati nello stesso articolo, l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione.

In caso di riduzione di uno o più servizi inerenti ciascun immobile, si provvederà a detrarre l'importo riferito alle relative prestazioni.

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella tipologia dei servizi dell'appalto, sarà pagato applicando il relativo prezzo unitario decurtato del ribasso offerto.

Qualora il nuovo servizio non sia compreso nella tipologia dei servizi previsti in appalto si concorderà un nuovo prezzo.

Il Committente ha altresì la facoltà di aumentare le ore richieste per il servizio programmato. In tal caso il compenso mensile dovuto all'Appaltatore sarà aumentato delle ore espletate sulla base della tariffa oraria offerta.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale del Committente risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza, e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 16 del C.S.A., cui si rinvia.

In fase di esecuzione il DEC accerta la regolarità delle prestazioni.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente contratto, alla disciplina di cui all'art. 102 de D.Lgs n. 50/2016.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -

**INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO
DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE
DEI CREDITI**

L'importo contrattuale sarà corrisposto mensilmente ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, secondo le modalità specificate all'art. 7 del C.S.A. , nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, così come nominato nel successivo art. 11, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 è prescritto a far data dal 31.3.2015 l'obbligo dell'invio alle Pubbliche Amministrazioni della fattura in forma elettronica.

Inoltre, ai sensi del predetto articolo, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva e retributiva, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'importo del servizio fatturato deve corrispondere al ribasso percentuale applicato all'offerta.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dal Committente si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione previa attestazione della regolarità del servizio da parte del DEC..

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato a _____, presso _____.

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono le seguenti:

-

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei predetti documenti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente,

entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (A.T.I.), conformemente alla disciplina dell'art. 48, comma 12, del Codice dei contratti, devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti i pagamenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, il Committente precisa che:

- la mandataria e ciascuna mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle al Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica al Codice IPA AX8DPY;
- il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo;
- la Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010,

entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione,

copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

**ART. 10 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

E' ammesso il recesso di uno o più Operatori Economici facenti parte del Raggruppamento esclusivamente per esigenze organizzative e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore, che lo abbia dichiarato in sede di offerta, potrà avvalersi del subappalto nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dietro autorizzazione del Committente ai sensi della predetta norma.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo si fa espresso rinvio all'articolo 10 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella persona del_____, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - CF:_____.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. _____emessa, in data 15.11.2021, dalla Compagnia Assicurativa_____, per l'importo di Euro 32.969,64, ridotto secondo forme e modalità dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del servizio, secondo

le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva in caso di proroga, nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo Appaltatore del servizio.

ART. 13 - PENALI

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del Contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta, salvo il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accertate dal D.E.C., impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale di euro 100.000 per ogni inottemperanza, da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, in

esito al contraddittorio instaurato con l'Appaltatore a seguito dell'irregolarità riscontrata.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici regionali, l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nello stabile, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del Contratto mediante denuncia da farsi con lettera

raccomandata o PEC, salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del Contratto di cui agli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e 16 del C.S.A. che si richiama.

**ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO
UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione del Contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora si verifichi una delle cause di risoluzione elencate all'art 16 del C.S.A. , fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art 103 del D.Lgs 50/2016 smi. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà in danno all'Appaltatore una penale di

importo pari alla cauzione predetta.

Il presente Appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto del presente contratto, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art 107 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art 101, comma 1 lettere e) sono state superate eventuali soglie previste dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle

modificazioni di cui all'art 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c)l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art 80 comma 1;

d)sussistenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il Committente risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del predetto Decreto.

Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10

(dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico il servizio ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal Contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E' inoltre facoltà del Committente recedere unilateralmente dal Contratto, prima del termine del presente Appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza dell'Appalto.

Il Committente potrà pertanto recedere dall'Appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del D.lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 15 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED

INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI -

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato le sottoindicate polizze assicurative a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori a € 15.000.000,00 RCT/RCO ed una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Appalto per un massimale pari almeno a € 5.000.000,00 per persona per sinistro rilasciate da:

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali

alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del Contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del Contratto.

**ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELL'IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO -
CLAUSOLA SOCIALE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni ed i provvedimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione al Committente con un anticipo di giorni 5 (cinque), allo scopo di concordare i servizi essenziali a garantire la continuità del servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Contratto accertata dal Committente o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Committente stesso comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né ha diritto a

qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene, dal Certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto del Committente di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici)

giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Committente pagherà anche in fase di esecuzione del contratto, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore, su richiesta del Committente, è tenuto a presentare alla stessa copia del libro unico del lavoro e/o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (cedolini paga).

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Committente, quest'ultimo non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipulazione del presente contratto, i nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori addetti al Servizio, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; in caso di affidamento di servizi analoghi o di proroga nelle more della conclusione della gara per l'affidamento di nuovo appalto uguale comunicazione dovrà essere effettuata ogni 31 dicembre di ciascun anno, con evidenza delle eventuali variazioni.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in

materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia in coerenza con l'organizzazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme.

Il Committente si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, degli addetti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 13. Il Committente si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

Nel caso in cui fosse rilevata una effrazione, l'Appaltatore dovrà garantire il piantonamento degli ingressi fino all'arrivo del personale tecnico preposto al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza; tale servizio sarà considerato come servizio straordinario di vigilanza armata fissa.

ART. 18 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente. A pena di decadenza detta comunicazione dovrà essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le doglianze nei modi e nei termini sopra indicati, decadrà dal diritto di farle valere.

ART. 19 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Trattandosi di contratto di durata annuale, l'importo del canone annuo complessivo rimane fisso

ed invariabile.

**ART. 20 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E
PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto

(pubblicazione dell'estratto sui quotidiani "IL GIORNALE", "MILANO FINANZA", "LA STAMPA" edizione di Cuneo, "NOTIZIA OGGI BORGOSIESIA" pari ad € 2.128,90 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, l'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, l'Autorità giudiziaria competente per la risoluzione è il Foro di Torino. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda integralmente all'articolo 20 del C.S.A..

ART. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- offerta tecnica ed economica;
- D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- Norme della Contabilità Generale dello Stato;
- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le

norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa non esaustiva citate nell'art. 21 del Capitolato d'Appalto;

- il Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 23 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679.

Il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto

1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di

controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..

Titolare del Trattamento

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 296/2003 s.m.i., il Titolare del Trattamento dei dati dell'Appaltatore è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - nella persona _____ - Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro.

Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

**Art. 25 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023**

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che abbiano esercitato, nei confronti dello stesso, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il presente Contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005